

Il lavoro nella Pubblica Amministrazione dal *Jobs Act* alla legge n. 124/2015

Prof. Alberto Tampieri

Università di Modena e Reggio Emilia

Dipartimento di Giurisprudenza

alberto.tampieri@unimore.it

- 27 novembre 2015 -



La «privatizzazione»

- D.lgs. n. 165/2001 – art. 2, comma 2
- Estensione ai rapporti di lavoro nella p.a. del codice civile e delle leggi sul lavoro nell'impresa - eccezioni nel decreto stesso
- Capacità e poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 d.lgs. 165/2001)
- Contrattualizzazione: contratto individuale di lavoro e contratti collettivi

Progressivo deterioramento

- Conseguenza della privatizzazione: giudice ordinario del lavoro (art. 63 d.lgs. n. 165/2001) – difficoltà di assimilazione (schematismo e rigidità del lavoro pubblico)
- Deterioramento del principio di privatizzazione – due ipotesi: 1) leggi sul lavoro dedicate solo ai dipendenti pubblici; 2) esclusione del lavoro pubblico dalle riforme principali del lavoro privato

Due tipi di intervento

- Esempi del primo tipo: d.lgs. n. 150/2009 (prima parte); legge n. 125/2013, di conversione del d.l. n. 101/2013
- Esempi del secondo tipo: d.lgs. n. 276/2003 (art. 1, comma 2 – esclusione totale, ma in realtà con deroghe); legge n. 92/2012, art. 1, commi 7-8 (esclusione, con armonizzazione su «principi e criteri direttivi»); *Jobs Act* (nessuna previsione di carattere generale)

Legge «Fornero» e *Jobs Act*

- Legge «Fornero»: estensione logica delle norme già in precedenza applicabili al lavoro pubblico (es. art. 18 Stat. lav.)
- *Jobs Act*: esclusione implicita (es. categorie cui si applicano le tutele crescenti: art. 1 d.lgs. n. 23/2015 - operai, impiegati, quadri); poche esplicite eccezioni (es. misure conciliazione vita-lavoro – legge delega 183/2014), che confermano la regola

Legge delega n. 124/2015

- Normativa pensata espressamente per il lavoro nelle pubbliche amministrazioni (cfr. artt. 11-17 e relativo contenuto)
- Le deroghe alla privatizzazione sono permesse solo ove si modifichi direttamente il d.lgs. n. 165/2001 (es. potere disciplinare), ma non negli altri casi ...
- Deriva inarrestabile del lavoro pubblico

Le divergenze pubblico – privato

- La privatizzazione del lavoro pubblico è ormai di fatto ignorata o trascurata
- E' significativo che la predominanza del contratto a tempo indeterminato quale «forma comune» (legge n. 92/2012; d.lgs. n. 81/2015), abbia dovuto essere ribadita separatamente nel pubblico impiego (art. 36, co. 1, d.lgs. 165/2001)

Autonomia del lavoro pubblico

- Difficoltà di armonizzazione ? Il pubblico impiego è autonomo e autoreferenziale
- In alcuni casi, anzi, ha precorso i tempi rispetto al lavoro privato (es. telelavoro; rappresentatività sindacale)
- Di «peculiarità» del pubblico impiego parla la stessa legge n. 124/2015 (art. 17, comma 1, lettera o) sul lavoro flessibile)

In prospettiva...

- Non si tratta di nostalgia per un sistema chiuso, come quello del T.U. n. 3/1957; i due ordinamenti (pubblico-privato) possono utilmente dialogare, senza pretese di totale sovrapposizione delle regole
- Andrebbe però ripensata, almeno in parte (es. incarichi), la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie di lavoro